



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

“WHISTLEBLOWING”

NOTE OPERATIVE per la gestione della procedura

10.06.2026

Sommario

Capo I – Disposizioni generali	3
1. Oggetto	3
2. Forme di segnalazione	3
Capo II - Canale interno per la segnalazione degli illeciti	4
3. Procedura dell’Università degli Studi di Siena	4
4. Cosa si può segnalare	5
5. Cosa non si può segnalare	5
6. Chi può effettuare la segnalazione	6
7. Contenuto della segnalazione	6
8. Il Gestore delle segnalazioni (“Gestore”)	6
9. Tempistiche e gestione della segnalazione	7
10. Esiti della segnalazione	8
11. Conservazione della documentazione	8
Capo III - Tutela della riservatezza	9
12. Tutela della riservatezza dell’identità	9
13. Esclusione del diritto di accesso	9
14. Trattamento dei dati personali	9
Documentazione a supporto	10
Allegato 1 - Organizzazione interna	11
Le figure coinvolte nella procedura di gestione delle segnalazioni	12
I. Gestore delle segnalazioni (“Gestore”)	12
II. Referente di Ateneo per la gestione delle segnalazioni	12
III. Sostituto del Gestore	12

Capo I – Disposizioni generali

1. Oggetto

L'Università di Siena è impegnata nel favorire la trasparenza, la legalità dell'azione amministrativa e la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che lavorano al proprio interno e con essa. È impegnata a favorire un ambiente di lavoro caratterizzato da senso di appartenenza e rispetto dei valori statutari. Essa pertanto tutela dipendenti, collaboratori/trici e utenti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o dell'interazione ad altro titolo.

A questo specifico fine l'Università, in adesione alle indicazioni normative, favorisce l'utilizzo anche dell'istituto del whistleblowing quale misura di prevenzione dei rischi di mala-amministrazione, per la loro tempestiva segnalazione e gestione.

Le presenti Note operative, predisposte sulla base della normativa nazionale (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937) e delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e Delibera 478 del 26 novembre 2025), disciplinano:

- le modalità di inoltro delle segnalazioni attraverso l'applicativo, che saranno prese in carico dal Gestore delle segnalazioni;
- le forme di tutela garantite al segnalante e agli altri soggetti previsti dalla normativa.

2. Forme di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva Europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni di fattispecie di illecito:

- **Canale interno all'Ente**

Il canale di segnalazione interna (vedi successivo Capo II) consente di effettuare una segnalazione in forma scritta, anche con strumenti informatici. Esso garantisce la riservatezza dell'identità del/della segnalante, dei soggetti *facilitatori*, della persona coinvolta nonché dei soggetti menzionati, per qualunque titolo, nella denuncia, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Il ricorso al canale interno viene incoraggiato dal legislatore in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

- **Canale esterno presso ANAC**

L'istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione competono, in via esclusiva, all'ANAC.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica attivata dall'Autorità anticorruzione oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati da ANAC ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

- **Divulgazione pubblica**

La persona segnalante effettua una divulgazione pubblica, ossia rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Essa può beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 solamente se, al momento della divulgazione pubblica ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 del citato Decreto.

- **Denuncia all'Autorità giudiziaria**

Il/la segnalante ha la possibilità di denunciare alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuta/o a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Capo II - Canale interno per la segnalazione degli illeciti

3. Procedura dell'Università degli Studi di Siena

Chi, avendone titolo, voglia segnalare situazioni di illecito o di irregolarità può farlo utilizzando una delle seguenti modalità:

a) Segnalazione attraverso il canale informatico

L'Università di Siena mette a disposizione una piattaforma informatica, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto Whistleblowing IT.

La piattaforma fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions (tramite il progetto Whistleblowing IT/PA¹) è una piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti, qualificata da ACN² - Agenzia Cybersicurezza Nazionale-. Basata sul software open source *GlobaLeaks*³. Essa permette di segnalare le violazioni in modo sicuro, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti e la conformità normativa.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web <https://unisi.whistleblowing.it>, ed è implementata utilizzando GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Esso prevede una netta separazione tra i dati personali del segnalante e il contenuto della segnalazione. Infatti, il soggetto deputato a ricevere e gestire la segnalazione (Gestore) potrà vedere il contenuto ma non i dati personali del segnalante.

Le caratteristiche principali del sistema includono:

- Anonimato e protezione: è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (*whistleblower*) attraverso avanzati sistemi di crittografia e la rimozione dei metadati;
- Questionari guidati: si utilizzano questionari mirati e preconfigurati per aiutare l'utente a circostanziare i fatti;
- Comunicazione bidirezionale: si assegna un codice univoco al segnalante, permettendogli di verificare lo stato della pratica e di dialogare in forma anonima con il ricevente della segnalazione (Gestore) per fornire ulteriori dettagli;
- Gestione dei casi: si fornisce al Gestore un'interfaccia sicura e intuitiva per ricevere, classificare e gestire le segnalazioni;
- Conformità e Sostenibilità: È sviluppata nel rispetto delle normative vigenti⁴ ed è progettata per essere attivata e gestita autonomamente dagli enti in pochi minuti.

Solamente qualora sia ritenuto assolutamente necessario ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione il Gestore potrà attivare la procedura, appositamente prevista nella piattaforma, tramite la quale il sistema associa l'identità del segnalante alla segnalazione⁵.

¹whistleblowing.it

²www.acn.gov.it/portale/w/sa-1721

³globaleaks.org

⁴ D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937; Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e Delibera 478 del 26 novembre 2025)

⁵ Si veda quanto specificato nel paragrafo 3.5 *Attività del Gestore*, sotto paragrafo 2. *Esame preliminare della segnalazione ricevuta*, delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 Delibera 478 del 26 novembre 2025

La richiesta di attivazione di tale procedura, unitamente alla motivazione formulata dal Gestore, viene notificata al segnalante tramite la piattaforma informatica.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma possono essere lette solo dai soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione, che sono tenuti a garantire la massima riservatezza.

La piattaforma prevede un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione, attraverso domande aperte e chiuse di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

Al termine della procedura la persona segnalante riceve un codice di 16 cifre che identifica univocamente la segnalazione, con il quale può monitorare lo stato della stessa e, senza che la sua identità sia rilevata, dialogare in maniera bidirezionale con il Gestore, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

b) Segnalazione in forma orale

Si effettua richiedendo un incontro diretto con il Gestore, previa richiesta di appuntamento via email alla casella anticorruzione@unisi.it e, nel caso si ritenga opportuno, anche in presenza di una/un Referente di Ateneo per la gestione delle segnalazioni.

Il Gestore rilascia entro 7 giorni avviso di ricevimento al segnalante.

Al termine di ogni incontro viene redatto un verbale sottoscritto anche dalla/dal segnalante, che ha il diritto di verificare e rettificare la trascrizione.

Altre casistiche

Nel caso in cui all'Ateneo pervenga una segnalazione qualificabile come "whistleblowing" mediante modalità diverse da quelle indicate in precedenza, il soggetto ricevente la trasmette immediatamente al Gestore e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza e dell'identità del segnalante.

4. Cosa si può segnalare

Ai fini dell'applicazione delle tutele previste nel successivo Capo III rilevano solo le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing. A titolo esemplificativo possono essere oggetto di segnalazione illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti civili, illeciti contabili, condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE in determinati settori specificatamente individuati, commessi nell'ambito dell'Università degli Studi di Siena.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il /la whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero concretizzarsi sulla base di elementi concreti, sia condotte volte ad occultare le violazioni.

5. Cosa non si può segnalare

Il whistleblowing non deve essere utilizzato per perseguire fini personali. Non possono, quindi costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o

inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore), per la le quali l'Ateneo mette a disposizione altri strumenti di tutela.

6. Chi può effettuare la segnalazione

La segnalazione al Gestore dell'Ateneo può essere effettuata da:

- personale docente e ricercatore, personale dirigenziale e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, CEL;
- lavoratori/lavoratrici autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, comprese/i assegniste/i di ricerca;
- lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Università;
- libere/i professioniste/i e consulenti;
- volontari/e ed i tirocinanti comunque denominati anche non retribuite/i;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- le studentesse e gli studenti dell'Università degli Studi di Siena e le/i dottorande/i.

Si specifica che:

- le/i "segnalanti" sono ritenute/i tali anche quando i relativi rapporti giuridici non siano ancora iniziati o siano già terminati allorché le informazioni sugli illeciti siano state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato;
- nell'ipotesi di personale convenzionato la segnalazione deve essere inoltrata sull'applicativo dell'ente in cui possono ricondursi i fatti oggetto di illecito.

Si evidenzia che per le segnalazioni attraverso i canali interni⁶ per il whistleblowing viene assicurata la massima riservatezza del segnalante, ma non possono essere anonime.

7. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- d) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- e) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

8. Il Gestore delle segnalazioni ("Gestore")

Il Gestore del canale di segnalazione è il perno del sistema whistleblowing nelle Università. Il suo ruolo, disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, consiste nel ricevere, analizzare e dare seguito alle segnalazioni di illeciti, garantendo l'assoluta riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte. Agisce come garante imparziale

⁶ Vedi paragrafo 4. Procedura dell'Università degli Studi di Siena

dell'integrità dell'Ateneo, assicurando il bilanciamento tra il diritto alla trasparenza dell'istituzione e la tutela personale di chi espone irregolarità o condotte lesive dell'interesse pubblico.

Il suo operato si articola in fasi ben precise:

a. Gestione dei canali e ricezione delle segnalazioni

- Registra la segnalazione e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- Esamina la fondatezza dei fatti segnalati. Se la segnalazione è anonima o carente di elementi, può richiedere integrazioni al whistleblower.

b. Avvio istruttoria e indagini

- Avvia le verifiche necessarie, interloquendo con le strutture o universitarie competenti nel rispetto del vincolo di riservatezza;
- Se la segnalazione riguarda direttamente il Gestore, quest'ultimo deve astenersi e trasmettere la pratica al superiore gerarchico o all'organo di controllo dell'Ateneo.

c. Riscontro e Chiusura

- Fornisce un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento;
- Se la segnalazione è fondata, trasmette gli atti agli organi competenti per i provvedimenti disciplinari, amministrativi o per la denuncia alle autorità competenti (es. Corte dei Conti o Autorità Giudiziaria). Se la segnalazione non risulta fondata archivia le pratiche prive di fondamento con adeguata motivazione.

In ogni fase deve essere garantita la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsione.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere segreta l'identità del whistleblower e non può rivelarla (salvo espresso consenso o per obblighi di legge, come in procedimenti penali) a nessun altro ufficio o membro dell'Ateneo. Vigila affinché il segnalante non subisca demansionamenti, licenziamenti, procedimenti disciplinari ingiusti o altre forme di ritorsione legate alla sua denuncia

9. Tempistiche e gestione della segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione attraverso il canale informatico, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico.

Entro 7 giorni, il Gestore conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

A tal fine il Gestore può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Può inoltre chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture dell'Ateneo nonché a soggetti/enti esterni all'Ateneo.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il Gestore comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il Gestore invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

La verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate è di competenza del Gestore che, se lo ritiene utile, può avvalersi della collaborazione delle/dei Referenti di Ateneo per la gestione delle segnalazioni.

10. Esiti della segnalazione

Al termine della conclusione possono verificarsi 3 scenari:

- 1 - la segnalazione risulta fondata, per cui il Gestore, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
 - a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
 - a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Ufficio/struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti;
 - a inviare l'esito dell'accertamento direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari qualora l'autore della violazione accertata sia un dirigente.
- 2 - la segnalazione risulta infondata e, quindi, si procede all'archiviazione;
- 3 - la segnalazione risulta infondata però nel corso della procedura sono emerse gravi responsabilità a carico del segnalante. In tale scenario la riservatezza dell'identità del segnalante non può più essere assicurata, in quanto:
 - nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il segnalante è chiamato a risponderne;
 - qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

11. Conservazione della documentazione

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stessa e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione.

Capo III - Tutela della riservatezza

12. Tutela della riservatezza dell'identità

È fatto divieto di rivelare l'identità del soggetto segnalante, nonché qualsivoglia dettaglio atto a consentirne l'identificazione, sia essa diretta o mediata, in assenza di un suo esplicito assenso.

La riservatezza dell'identità deve essere garantita nei confronti di chiunque non sia il Gestore o le/i Referenti di Ateneo, i quali risultano i soli soggetti formalmente abilitati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del soggetto segnalato, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione per cui la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia ritenuta indispensabile per la difesa dell'incolpato, è necessario il consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In mancanza di consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare. La comunicazione al segnalante e l'acquisizione del suo consenso alla rivelazione dell'identità devono avvenire in forma scritta (può essere utilizzato anche il canale informatico).

L'Ateneo tutela altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del facilitatore, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

13. Esclusione del diritto di accesso

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni.

La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013⁷.

14. Trattamento dei dati personali

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. Diritti dell'interessato) possono essere esercitati dal soggetto segnalato solo nei limiti di quanto previsto dal Codice Privacy.

⁷ Accesso civico generalizzato (FOIA)

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Si veda l'Informativa (art. 13 e 14 GDPR) pubblicata nella sezione Privacy del sito web dell'Ateneo <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

Documentazione a supporto

- [Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali](#)
- [ANAC Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023](#)
- [ANAC - Modifica ed integrazione della Del. n. 311 del 12 luglio 2023, approvata con Del. n 479 del 26/11/2025](#)
- [ANAC Linee Guida 1/2025 whistleblowing sui canali interni di segnalazione, Delibera n. 478 del 26/11/2025](#)



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Le figure coinvolte nella procedura di gestione delle segnalazioni

I. Gestore delle segnalazioni (“Gestore”).

Il Gestore del canale di segnalazione è il perno del sistema whistleblowing nelle Università. Il suo ruolo, disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, consiste nel ricevere, analizzare e dare seguito alle segnalazioni di illeciti, garantendo l'assoluta riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte. Agisce come garante imparziale dell'integrità dell'Ateneo, assicurando il bilanciamento tra il diritto alla trasparenza dell'istituzione e la tutela personale di chi espone irregolarità o condotte lesive dell'interesse pubblico.

Il suo operato si articola in fasi ben precise:

a. Gestione dei canali e ricezione delle segnalazioni

- Registra la segnalazione e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- Esamina la fondatezza dei fatti segnalati. Se la segnalazione è anonima o carente di elementi, può richiedere integrazioni al whistleblower.

b. Avvio istruttoria e indagini

- Avvia le verifiche necessarie, interloquendo con le strutture o universitarie competenti nel rispetto del vincolo di riservatezza;
- Se la segnalazione riguarda direttamente il Gestore, quest'ultimo deve astenersi e trasmettere la pratica al superiore gerarchico o all'organo di controllo dell'Ateneo.

c. Riscontro e Chiusura

- Fornisce un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento;
- Se la segnalazione è fondata, trasmette gli atti agli organi competenti per i provvedimenti disciplinari, amministrativi o per la denuncia alle autorità competenti (es. Corte dei Conti o Autorità Giudiziaria). Se la segnalazione non risulta fondata archivia le pratiche prive di fondamento con adeguata motivazione.

In ogni fase deve essere garantita la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsione.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere segreta l'identità del whistleblower e non può rivelarla (salvo espresso consenso o per obblighi di legge, come in procedimenti penali) a nessun altro ufficio o membro dell'Ateneo. Vigila affinché il segnalante non subisca demansionamenti, licenziamenti, procedimenti disciplinari ingiusti o altre forme di ritorsione legate alla sua denuncia

II. Referente di Ateneo per la gestione delle segnalazioni

Visti i numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al Gestore nonché l'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, è fondamentale che questi possa avvalersi di uno staff per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

Le/I Referenti di Ateneo per la gestione delle segnalazioni sono individuate/i dal Gestore tra il personale dell'Ateneo con comprovata esperienza specifica nel settore e nominate/i con D.D.G. Possiedono un'adeguata formazione in materia di privacy e della disciplina del whistleblowing. Affiancano il Gestore nella gestione amministrativa e legale delle segnalazioni. Sono autorizzate al trattamento dei dati personali.

III. Sostituto del Gestore

Per garantire una effettiva tutela alla persona segnalante è fondamentale prevedere come gestire l'ipotesi di situazioni nelle quali il Gestore possa trovarsi a ricevere e gestire la segnalazione e, allo stesso tempo, risulti persona coinvolta nell'ambito della stessa, ossia ci si trovi di fronte a un ipotetico (o potenziale) conflitto di interessi. Al fine di evitare tale rischio, preliminarmente il Consiglio di Amministrazione individua un Sostituto del Gestore che andrà a sostituire quest'ultimo in caso di conflitto, garantendo una gestione

efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

Il nominativo del soggetto nominato Sostituto del Gestore è indicato nell'apposita sezione del P.I.A.O. dedicata alle azioni di prevenzione della corruzione e di sviluppo della trasparenza.

In caso di assenza prolungata del Gestore (più di 7 giorni lavorativi consecutivi), le sue funzioni sono svolte dal Sostituto.